

Notiziario quindicinale

a cura dell'Ufficio Politiche Contrattuali e del Lavoro

Numero 1/2011

Roma 17 gennaio 2011

Protocollo n. 358.11/11 EM/ac

SOMMARIO

- 1. Sanzioni amministrative per collocamento obbligatorio: adeguati gli importi.**
- 2. Legge "Mille proroghe"**
- 3. Pubblicata la Legge di Stabilità per l'anno 2011.**
- 4. Compatibilità fra lavoro accessorio e lavoro subordinato a tempo pieno.**
- 5. TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2010**
- 6. Unicità della posizione contributiva aziendale Istruzioni INPS**

1. Sanzioni amministrative per collocamento obbligatorio: adeguati gli importi.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio scorso il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15/12/2010, relativo all'adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative in tema di collocamento obbligatorio dei disabili, valide per datori di lavoro privati e pubblici. L'importo è stato adeguato alla variazione dell'indice Istat registrato tra 2005 e 2010: per effetto di tale variazione il suddetto importo varia da € 578,43 a € 635,11, la maggiorazione giornaliera passa invece da € 28,02 a € 30,76.

Qualora i datori di lavoro non occupino la quota di riserva trascorsi 60 giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di assunzione di soggetti disabili, la sanzione passa da € 57,17.

2. Legge "Mille proroghe"

È stato pubblicato nella G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010 il Decreto Legge n. 225, *c.d. Mille Proroghe*. La proroga, in via generale e fatte salve diverse ed espresse disposizioni, è stata prevista fino al 31 marzo 2011: successivamente il Governo potrà, con decreto, estendere la proroga fino al 31 dicembre del 2011.

In particolare, per quanto riguarda l'area lavoro si segnalano i seguenti interventi:

□1) prorogata a tutto il 2011 la possibilità di utilizzare il lavoro occasionale accessorio, con pagamento della prestazione tramite voucher, sia nel caso di lavoratore titolare di un contratto a tempo parziale sia dai percettori di forme di integrazione al reddito. Pertanto, potranno essere richieste, in qualsiasi settore produttivo, prestazioni di lavoro occasionale, con il solo divieto di utilizzo per il datore titolare del rapporto *part-time*. Inoltre, il lavoro accessorio potrà essere richiesto ai titolari di prestazioni integrative al reddito, nel limite di 3.000 euro cumulabili con il trattamento integrativo;

2) □ finanziati anche per l'anno 2011, gli ammortizzatori sociali previsti dall'art. 19, co. 1, del D.L. n. 185/08, affinché possano garantire un trattamento economico pari a quello della cassa integrazione in deroga;

3) □□ prorogate le scadenze per i versamenti fiscali e contributivi per l'alluvione del Veneto: la proroga del termine, prevista espressamente al 30 giugno 2011, si riferisce esclusivamente ai soggetti che hanno ricevuto l'ordinanza di sgombero o di evacuazione, i cui danni siano stati attestati dal Commissario straordinario, ma solo per i pagamenti sospesi con decreto del 2 dicembre scorso;

4). □ prorogato l'invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione telematica delle ritenute effettuate dal sostituto d'imposta sulle retribuzioni, il *c.d. Emens fiscale*, che doveva essere avviata dal 1° gennaio 2011.

3. Pubblicata la Legge di Stabilità per l'anno 2011.

È stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 281 della G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010 la Legge di Stabilità per l'anno 2011 che riporta il numero 220 ed è datata 13 dicembre 2010. In particolare si segnala:

Art.1, commi 30, 31,32 e 33

Sono stati prorogati a tutto il 2011 gli ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione, mobilità e disoccupazione speciale). Il comma 31 dell'art. 1 della norma stabilisce i requisiti minimi, in capo al lavoratore, per l'accesso a tali trattamenti, uniformandoli ai requisiti previsti per gli ammortizzatori ordinari. Pertanto, in caso di CIG in deroga, il diritto al godimento è subordinata a un'anzianità lavorativa di almeno 90 giorni al momento della richiesta del trattamento. Per la mobilità in deroga, il diritto all'indennità è subordinato a un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi. Il comma 33 dell'art. 1 proroga per tutto il 2011 l'innalzamento (80%) dell'integrazione salariale spettante nel caso di contratti di solidarietà difensivi, in via ordinaria pari al 60%.

Art. 1, comma 35

Sono stati stanziati, per il 2011, per le attività di formazione per gli apprendisti 100 milioni di euro, da ripartirsi tra regioni e province autonome.

Art. 1, comma 47

Il comma 47 della legge di Stabilità ha regolamentato, per il 2011, la detassazione per gli elementi retributivi di produttività, modificando quanto era stato recentemente previsto dall'art. 53 della L. n. 122/10.

In particolare, la detassazione 2011 non è subordinata, in via esclusiva, all'esistenza di un contratto collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale): pertanto, potranno essere detassate anche le somme riconosciute unilateralmente dal datore di lavoro ovvero a seguito di pattuizione individuale tra datore di lavoro e lavoratore. La detassazione si applica, nel limite di 6.000,00 euro, ai titolari di reddito di lavoro indipendente non superiore a 40.000,00 (per il 2010, tale limite era pari a 35.000,00 euro).

Confermata per il 2011 la decontribuzione delle somme legate alla produttività e previste dalla contrattazione di secondo livello: per l'operatività è necessario attendere le istruzioni INPS.

4. Compatibilità fra lavoro accessorio e lavoro subordinato a tempo pieno.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 46 del 22 dicembre 2010, in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 70 del D. Lgs. n. 276/03, concernenti la disciplina del rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio, chiarisce che i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno possano comunque svolgere prestazioni di natura occasionale fermi restando, per i lavoratori del pubblico impiego, i limiti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/01 già delineati dall'INPS con circolare n. 88/09.

Inoltre, viene ricordato che è escluso l'utilizzo del lavoro occasionale accessorio per i datori di lavoro titolari del contratto a tempo parziale, con l'intento di evitare possibili forme elusive della norma.

5. TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2010

Il coefficiente di rivalutazione delle quote accantonate per TFR al 31 Dicembre 2009, è pari al 2,935935%.

6. Unicità della posizione contributiva aziendale Istruzioni INPS

Con circolare n. 172 del 31 dicembre 2010 l'INPS ha diramato le istruzioni operative di seguito riportate in sintesi sull'unicità della posizione contributiva aziendale e sulla procedura di apertura delle posizioni contributive aziendali

Obbligo di costituzione della posizione contributiva aziendale (matricola/codice ditta)

Le imprese, ed in generale i datori di lavoro, pur in presenza di una pluralità di unità operative, tendono a gestire unitariamente gli adempimenti in materia di lavoro, la gestione delle paghe e dei contributi, ivi compresi la predisposizione dei flussi informativi e l'effettuazione dei versamenti nei confronti degli enti previdenziali.

Appare pertanto conforme a criteri di efficienza e snellezza amministrativa prevedere che la gestione degli adempimenti nei confronti dell'Istituto si concentri **su di un'unica posizione contributiva**.

Conseguentemente un datore di lavoro avrà l'onere di chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica (con rilascio di un numero di matricola) esclusivamente in fase di inizio dell'attività con dipendenti. Tale adempimento sarà effettuato, **esclusivamente con modalità telematica**, utilizzando uno dei seguenti canali:

- a) nei casi di avvio dell'attività dell'impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente, mediante la Comunicazione Unica al registro delle imprese (circolare n. 41 del 26.3.2010);
- b) nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all'avvio dell'attività dell'impresa, mediante la comunicazione unica ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi online dell'Istituto (circolare n. 2 del 3.1.2007).

Pertanto, in attuazione della determinazione presidenziale INPS n. 75 del 2010 (assunta in base all'art. 38, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122) e come previsto dalla circolare n. 169/2010 con la quale è stato avviato il processo di telematizzazione esclusivo delle domande di servizio, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare il previsto modello DM68 (codice SC06) è abrogato.

Unicità della posizione contributiva. Casi particolari.

Con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2007 erano state richiamate le regole per la richiesta di apertura di una posizione contributiva e della conseguente assegnazione della matricola aziendale,

necessaria per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva dovuta in favore del personale dipendente.

In particolare l'Ente aveva indicato i criteri sulla competenza territoriale per l'accensione delle matricole ed era stata fornita una disamina di alcuni casi particolari per i quali era previsto l'utilizzo di distinte posizioni aziendali.

Diversamente dalle disposizioni sopra richiamate, la posizione contributiva costituita in occasione dell'inizio dell'attività con dipendenti sarà di regola **unica**, anche qualora il datore di lavoro interessato si trovi, successivamente, a costituire nuove unità operative, intese come luoghi ove viene svolta in maniera stabile l'attività lavorativa di uno o più dipendenti. Anche la sede legale può rientrare nel concetto di unità operativa qualora nella stessa siano occupati lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro, dunque, in tali circostanze, non dovrà richiedere l'apertura di una nuova e distinta posizione contributiva, ma gestirà i relativi adempimenti utilizzando la posizione contributiva già in essere e comunicando i dati identificativi della nuova unità operativa.

Pertanto, le disposizioni indicate al punto 3 della citata circolare 2/2007 devono intendersi superate alla luce dell'affermato principio di unicità.

Restano tuttavia ferme le disposizioni che regolano l'apertura di distinte posizioni aziendali in ragione delle quali, a norma dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e dalle quali possono discendere anche diversità di classificazione ai fini previdenziali e assistenziali.

Da ciò deriva che si continueranno ad avere distinte posizioni aziendali (ad esempio) nei seguenti casi.

A Datore di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi.

B) Datore di lavoro che svolge attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche.

In considerazione delle caratteristiche particolari che fanno capo al concetto di autonomia, si sensibilizzano le Sedi all'attento rispetto dei criteri indicati nella circolare n. 207 del 25 luglio 1995 per stabilire l'autonomia tra più attività esercitate da un datore di lavoro.

Obbligo di comunicazione in caso di costituzione di una nuova unità operativa con dipendenti.

Con l'introduzione del principio dell'unicità della posizione contributiva non viene tuttavia meno l'obbligo della comunicazione dei dati identificativi dell'unità operativa nella quale sono occupati i dipendenti dell'Azienda e, ove nota, anche la durata temporale della stessa. In questi casi non occorrerà tuttavia aprire nuove posizioni contributive e richiedere un eventuale accentramento.

A tal fine, l'applicazione web descritta al successivo punto 8 assegnerà un numero progressivo identificativo dell'unità operativa che, a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di GENNAIO 2011, nell'ambito della comunicazione mediante flusso UniEmens, andrà riportato per ciascun lavoratore occupato nella predetta unità operativa (nell'ipotesi di aziende prive di sedi secondarie, il valore da riportare nell'apposito campo sarà uguale "0" - zero).

La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice "Tipo Azienda" attribuito alla posizione aziendale.

In relazione a quanto sopra chiarito, i codici Tipo Azienda assumono il seguente nuovo significato:

- "A1: Azienda con una sola posizione, senza unità operative, non autorizzata all'accentramento contributivo";
- "A2: Azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all'accentramento contributivo – Principale";

- “**A3**: Azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all'accentramento contributivo – Secondaria”;
- “**B1**: Azienda con una sola posizione, con più unità operative ovvero autorizzata all'accentramento contributivo”;
- “**B2**: Azienda con più posizioni, con più unità operative ovvero autorizzata all'accentramento contributivo – Principale”;
- “**B3**: Azienda con più posizioni, con più unità operative ovvero autorizzata all'accentramento contributivo – Secondaria”.

Nell'ipotesi di operazioni societarie (fusione, incorporazione, subentro, cessione e/o affitto di ramo d'azienda, ecc.) il datore di lavoro subentrante dovrà provvedere a comunicare i dati identificativi delle unità operative acquisite (nelle quali sono occupati i dipendenti dell'azienda cedente).

Al riguardo, si richiamano le disposizioni impartite con la circolare INPS n. 54 dell'8 aprile 2009, soprattutto in relazione all'attribuzione del C.A. “5P”, avente il significato di “posizione contributiva interessata da operazioni societarie”.

Datori di lavoro in possesso di più matricole aventi classificazioni omogenee: facoltà di accentrare gli adempimenti contributivi su una sola posizione.

Con la circolare n. 124 dell'11.12.2009 sono state fornite le prime istruzioni in materia di accentramento degli adempimenti contributivi.

Considerate le innovazioni introdotte in tema di unicità della posizione aziendale, i datori di lavoro già in possesso di più matricole aventi caratteristiche contributive omogenee che intendano semplificare ed unificare su una sola posizione contributiva il versamento della contribuzione in parola, hanno facoltà di richiedere l'autorizzazione all'accentramento contributivo.

Pertanto, a parziale modifica dell'attuale prassi, il provvedimento di autorizzazione all'accentramento verrà rilasciato esclusivamente nell'ipotesi di datori di lavoro in possesso di una pluralità di matricole aziendali, secondo le modalità di seguito indicate.

La richiesta andrà effettuata **esclusivamente** per il tramite dell'applicazione resa disponibile nei servizi online dell'Istituto come descritta al successivo punto 8. Pertanto i previsti modelli SC46 e SC47, istituiti con la circolare 124/2009, sono abrogati.

L'eventuale accoglimento della domanda, dopo le necessarie verifiche in ordine all'assenza, sulla posizione contributiva da accentrare, di scoperture e/o crediti in fase di accertamento e recupero, comporterà la chiusura delle posizioni contributive oggetto della richiesta di accentramento.

Domande di accentramento contributivo già inviate e in corso di definizione.

Con riferimento alle domande di accentramento contributivo già inviate e in corso di definizione, occorre distinguere il caso in cui si chiede l'accentramento con riferimento ad una nuova sede operativa, ancora priva di matricola, da quello in cui si chiede l'accentramento con chiusura di una matricola già esistente.

Nel primo caso – accentramento di una nuova sede operativa ancora priva di matricola – le nuove disposizioni fanno venir meno la necessità di un autonomo provvedimento. Il datore di lavoro interessato potrà pertanto effettuare la comunicazione di apertura di una nuova sede operativa per il tramite dell'applicazione presente sui servizi internet dell'Istituto, ricevendo in tempo reale il numero identificativo della sede stessa.

Nel secondo caso – accentramento con riferimento ad una o più sedi aventi già una matricola – il datore di lavoro dovrà attendere l'emissione dell'apposito provvedimento di accentramento.

Rilascio in produzione dei servizi web per la comunicazione delle unità operative.

Con il messaggio n. 4750 del 16.2.2010 è stata avviata la sperimentazione del servizio web “Accentramento contributivo”.

Considerato l’andamento positivo della sperimentazione condotta dai Consulenti del Lavoro la fase di test può definirsi conclusa ed il servizio web, rivisitato sia in virtù delle indicazioni pervenute dagli utenti sperimentatori, è ora disponibile nel menu “Servizi on-line”, presente sul sito INTERNET dell’Istituto (<http://www.inps.it>).

Di seguito l’istituto ha fornito le indicazioni operative per “Aziende, consulenti e professionisti” e per gli “Operatori dell’Istituto”.

A. “Aziende, consulenti e professionisti”

Selezionando la voce “Aziende, consulenti e professionisti” e richiamando la funzione “Servizi per aziende e consulenti”, viene richiesta l’identificazione mediante immissione del codice fiscale e del PIN; completata correttamente l’autenticazione, alla pagina “Servizi per aziende e consulenti”, nel menu “Iscrizione e Variazione Azienda”, è disponibile la nuova funzione **“Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo”**.

Accedendo all’applicazione occorrerà inserire in primo luogo la matricola dell’azienda sulla quale l’utente intende effettuare una delle previste attività (comunicazione di una nuova unità operativa, richiesta di una nuova autorizzazione all’accentramento o estensione di un precedente provvedimento di accentramento).

Ogni operazione sulla matricola potrà essere effettuata esclusivamente da soggetto abilitato ad operare sulla stessa.

Superati i previsti controlli, verranno visualizzate due pagine, contenenti le principali informazioni aziendali. I dati proposti a video non sono modificabili. Qualora l’utente avesse la necessità di aggiornare una delle informazioni anagrafiche, dovrà utilizzare l’apposita funzione di “Variazione dati aziendali”.

Nelle stesse pagine è riportata anche l’informazione, per la posizione aziendale immessa, dell’esistenza di un precedente provvedimento di accentramento contributivo.

Nella pagina dedicata alle unità operative sono disponibili le informazioni già eventualmente memorizzate in precedenza e le funzioni “Inserisci”, “Modifica”, “Visualizza” e “Cancella”.

Attivando la funzione “Inserisci” sono disponibili le seguenti funzioni.

- “Comunicazione unità operativa”: la funzione consente di comunicare l’apertura di una nuova unità operativa. L’utente avrà cura di indicare le informazioni riguardanti l’indirizzo e la data di inizio della attività con dipendenti presso la sede che si sta inserendo. Se non è nota la data di fine dell’attività, è proposto in automatico il valore data del “31/12/9999”. La stessa potrà essere modificata successivamente attivando la funzione di “Modifica” appresso descritta.
- “Accentramento contributivo”: la funzione consente di richiedere un provvedimento di accentramento contributivo, con riferimento ad una o più matricole da accentrare. Al riguardo si rammenta che si potrà procedere alla richiesta di accentramento nel rispetto delle condizioni indicate al punto 2 della citata circolare n. 124/2009 (per le matricole indicate nella richiesta dovrà esserci identità di codice fiscale e identità di classificazione previdenziale).

L’avvenuto invio della richiesta sarà comprovato da un messaggio di conferma e dal rilascio della ricevuta in formato PDF, corredata dal protocollo informatico.

Il riscontro sarà comunicato a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nel menù iniziale dei servizi online.

B. “Operatori dell’Istituto”

La procedura informatizzata di gestione della domanda, destinata agli operatori dell'Istituto, opererà nel modo seguente:

- nell'ipotesi di comunicazione di un'unità operativa: le informazioni trasmesse saranno valorizzate direttamente nell'apposita sezione denominata "Elenco unità operative" dell'applicazione "Iscrizione e variazione Azienda" operante su web Intranet;
- nell'ipotesi di richiesta di accentramento contributivo: sarà prevista la gestione del provvedimento (a cura dei referenti centrali Della Direzione Centrale Entrate) con un'apposita funzione denominata "Gestione accentramenti contributivi". Con tale applicazione, all'accoglimento dell'istanza, sarà generata con modalità automatica la modifica dello stato azienda della posizione accentrata (presso la Direzione INPS che ha in carico la suddetta posizione, sarà consultabile – nell'ambito della funzione di consultazione richiesta – la variazione di "Cessazione per accentramento") e sarà emesso il provvedimento di autorizzazione all'accentramento contributivo che sarà trasmesso tramite email all'azienda o all'intermediario che ha inoltrato l'istanza.